

DECRETO SALVA ITALIA

Legislatura 16° - Disegno di legge N. 3066 - Testo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 coordinato con le modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione definitivamente approvato dal Parlamento il 22 dicembre 2011

Articolo 16. *(Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei)*
(Bestimmungen zur Besteuerung von Luxusautos, Schiffen und Flugzeugen)

11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali: *(Es wurde eine staatliche Steuer eingeführt: für Privat-Flugzeuge (siehe art. 744 des Navigations-Kodex) die im nationalen (italienischen) Luftfahrtsregister registriert sind: in der Höhe der folgenden jährlichen Beträge:)*

a) velivoli con peso massimo al decollo: *(Flugzeuge mit einem max Gewicht beim Start:*

- 1) fino a *(bis)* 1.000 kg., euro 1,50 al kg *(pro kg)*;
- 2) fino a *(bis)* 2.000 kg., euro 2,45 al kg *(pro kg)*;
- 3) fino a *(bis)* 4.000 kg., euro 4,25 al kg *(pro kg)*;
- 4) fino a *(bis)* 6.000 kg., euro 5,75 al kg *(pro kg)*;
- 5) fino a *(bis)* 8.000 kg., euro 6,65 al kg *(pro kg)*;
- 6) fino a *(bis)* 10.000 kg., euro 7,10 al kg *(pro kg)*;
- 7) oltre *(über)* 10.000 kg., euro 7,55 al kg *(pro kg)*;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso *(Hubschrauber: die doppelte Summe wie für Flugzeuge mit demselben Gewicht vorgesehen) ;*

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati *(Segelflugzeuge, Motorsegelflugzeuge, Gyrokooper und Ballons)*, euro 450,00.

12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.

13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli

importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.

14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (*Flight Training Organisation*) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – *Type Rating Training Organisation*); gli aeromobili di proprietà o in esercizio dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso. (ausgenommen von der Steuer laut Komma 11 sind: Staatsluftfahrzeuge oder gleichgestellte, Luftfahrzeuge mit Halterschaft oder Eigentum von: Fluglinien oder Flug-Arbeit..., RO, FTO, TRTO, Aero Club d'Italia, lokalen Aero Clubs, Nationaler Verein der Fallschirmspringer Italiens, Luftfahrzeuge die, bis zum Verkauf, auf den Namen des Herstellers registriert sind, Rettungs-Hubschrauber und Flug-Rettung)

14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore. (Die Steuer des Kommas 11 ist auch für jene Flugzeuge vorgesehen die **nicht** im "Italienischen Aeronautischen Register" registriert sind, deren Aufenthalt **auf italienischem Boden** aber **länger als 48 Stunden** dauert)

15. L'imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.